

Delibera n° 1792

Estratto del processo verbale della seduta del
12 dicembre 2025

oggetto:

SCHEMA DI PROTOCOLLO D'INTESA TRA LA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA E IL CENTRO PER LA GIUSTIZIA MINORILE PER IL VENETO, IL FRIULI VENEZIA GIULIA E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO RELATIVO ALL'EROGAZIONE DELL'ASSISTENZA SANITARIA E L'INSERIMENTO IN COMUNITÀ SU PROVVEDIMENTO DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA MINORILE DI MINORI/GIOVANI ADULTI TOSSICOFILI/TOSSICODIPENDENTI E/O AFFETTI DA DISTURBO PSICHICO, AI SENSI DELL'ART 2 DEL DPCM DELL'1 APRILE 2008. ADOZIONE DEFINITIVA.

Massimiliano FEDRIGA	Presidente	presente
Mario ANZIL	Vice Presidente	presente
Cristina AMIRANTE	Assessore	presente
Sergio Emidio BINI	Assessore	presente
Sebastiano CALLARI	Assessore	presente
Riccardo RICCARDI	Assessore	presente
Pierpaolo ROBERTI	Assessore	presente
Alessia ROSOLEN	Assessore	presente
Fabio SCOCCIMARRO	Assessore	presente
Stefano ZANNIER	Assessore	presente
Barbara ZILLI	Assessore	presente

Gianni CORTIULA Segretario generale

In riferimento all'oggetto, la Giunta Regionale ha discusso e deliberato quanto segue:

Visti gli articoli 3 e 32 della Costituzione che sanciscono i principi fondamentali di uguaglianza e di pari dignità sociale ed il diritto alla salute, garantendo parità di trattamento, in tema di assistenza sanitaria, a tutti gli individui, indipendentemente dal loro status e dalla loro condizione;

Richiamate:

- la legge 26 luglio 1975, n. 354, recante *“Norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà”*, che disciplina l’attività del Servizio Sanitario Nazionale all’interno degli Istituti penitenziari;
- il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, recante *“Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni”* e, in particolare, l’articolo 6, che prevede che *“in ogni stato e grado del procedimento l’autorità giudiziaria si avvale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dei servizi minorili dell’amministrazione della giustizia e dei servizi di assistenza sociali e sanitari istituiti dagli enti locali e dal Servizio sanitario nazionale”*;
- il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante *“Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”* e successive novelle legislative;

Richiamati, altresì:

- il decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230, recante *“Riordino della medicina penitenziaria, a norma dell’articolo 5 della legge 30 novembre 1998, n. 419”*, che, all’art. 1, prevede che: *“i detenuti e gli internati hanno diritto, al pari dei cittadini in stato di libertà, all’erogazione delle prestazioni di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione, efficaci, tempestive ed appropriate, sulla base degli obiettivi generali e speciali di salute e dei livelli essenziali e uniformi di assistenza individuati nel Piano sanitario nazionale, nei piani sanitari regionali e in quelli locali”*;
- il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, *“Regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà”* e, in particolare, l’articolo 17 dello stesso in materia di assistenza sanitaria in ambito penitenziario;
- la legge 8 novembre 2000, n. 328, recante *“Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”*;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2008, *“Modalità e criteri per il trasferimento al Servizio sanitario nazionale delle funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali in materia di sanità penitenziaria”* e, in particolare, l’articolo 2, che affida alle Regioni il compito di assicurare l’espletamento delle funzioni trasferite attraverso le Aziende sanitarie comprese nel proprio territorio e nel cui ambito di competenza sono ubicati gli istituti e i servizi minorili di riferimento, disciplinando gli interventi da attuare in conformità ai principi definiti dalle linee guida di cui all’allegato A (*“Linee di indirizzo per gli interventi del Servizio Sanitario nazionale a tutela della salute dei detenuti e degli internati negli istituti penitenziari, e dei minorenni sottoposti a provvedimento penale”*), il quale riserva una specifica attenzione alle tematiche della presa in carico dei nuovi giunti e della prevenzione del rischio suicidario;
- l’accordo della Conferenza Unificata del 26 novembre 2009, sul documento recante *“Linee di indirizzo per l’assistenza ai minori sottoposti a provvedimento dell’Autorità giudiziaria”* (Rep. Atti 82/CU/2009);
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, recante *“Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502”*;

- la legge 7 aprile 2017, n. 47, recante *“Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati”*;
- il decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121, recante *“Disciplina dell’esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni, in attuazione della delega di cui all’art. 1, commi 81, 83 e 85, lettera p), della legge 23 giugno 2017, n. 103”*, e, in particolare, l’articolo 12 *“Esecuzione delle misure penali di comunità”*, l’articolo 14 *“Progetto di intervento educativo”* e l’articolo 19 *“Colloqui e tutela dell’affettività”*;

Considerati:

- l’Accordo della Conferenza Unificata del 19 aprile 2023, n. 45, che ha ribadito l’importanza di una presa in carico integrata, realizzabile grazie all’attivazione di un’équipe integrata interistituzionale, composta dai Servizi Minorili della Giustizia, dalle Aziende Sanitarie e dagli Enti locali;
- l’Accordo della Conferenza Unificata del 24 febbraio 2025, n. 15, che, integrando l’allegato A del sopracitato Accordo della conferenza unificata, garantisce ai minori sottoposti a provvedimento dell’Autorità giudiziaria il diritto a una iniziale valutazione medica generale delle condizioni e dei bisogni psicofisici entro 24 ore dall’ingresso nella specifica struttura;

Visti:

- la legge 13 novembre 2023, n. 159 che, riformando l’art. 6 del DPR 448/88, ha previsto che, in ogni stato e grado del procedimento, l’Autorità Giudiziaria possa avvalersi dei Servizi Minorili dell’amministrazione della giustizia, nonché dei servizi di assistenza sociale e sanitaria istituiti dagli Enti locali e dal Servizio Sanitario Nazionale;
- l’articolo 5, comma 1, lett. c), del decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131, recante *“Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi derivanti da atti dell’Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano”*, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 2024, n. 166, che ha inserito l’articolo 9-bis *“Valutazione sanitaria del minore sottoposto a privazione della libertà personale”* all’interno del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, recependo l’articolo 8, par. 1, 3 e 5, della Direttiva UE 2016/800 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 maggio 2016 sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati nei procedimenti penali;

Rilevato che:

- in considerazione delle intervenute novelle legislative all’ordinamento della giustizia minorile e l’evolversi dei bisogni e delle conseguenti azioni di risposta da parte del Servizio sanitario regionale, appare necessario ed opportuno aggiornare i precedenti accordi, protocolli di collaborazione e indirizzi comunque denominati in materia al fine di rispondere in maniera più efficace alle mutate esigenze dei minori/giovani adulti in carico ai Servizi Minorili della Giustizia;
- al fine di assicurare un modello di esecuzione della pena che si realizzi attraverso la collaborazione interistituzionale, e le indicazioni sulla promozione della salute da parte dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) quale insieme di interventi integrati finalizzati al raggiungimento di *“uno stato di totale benessere fisico, mentale e sociale”*, in un’ottica di prevenzione, cura e risocializzazione dei minorenni e dei giovani adulti del circuito penale minorile;

Vista la delibera di Giunta regionale del 4 aprile 2014, n. 613, con cui è stato approvato il documento denominato *“Definizione di forme di collaborazione tra l’ordinamento sanitario e*

l'ordinamento penitenziario per l'erogazione dell'assistenza sanitaria a favore dei detenuti e degli internati negli istituti penitenziari della regione Friuli Venezia Giulia ed indicazioni per la definizione dei protocolli locali";

Considerata la necessità, per quanto esposto, di procedere all'adozione di un protocollo d'intesa tra la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e il Centro per la Giustizia Minorile per il Veneto, il Friuli Venezia Giulia e le Province Autonome di Trento e Bolzano in modo tale da definire specificatamente le procedure inerenti *"l'erogazione dell'assistenza sanitaria e l'inserimento in comunità su provvedimento dell'Autorità Giudiziaria minorile di minori/giovani adulti tossicofili/tossicodipendenti e/o affetti da disturbo psichico"*;

Preso atto che, come da verbali in atti del Servizio competente, nel corso del 2025 si sono tenuti degli incontri tecnici tra i rappresentanti della Direzione Centrale Salute, politiche sociali e disabilità, il Centro per la Giustizia Minorile e le tre Aziende Sanitarie regionali, che hanno partecipato tramite i professionisti, al fine di definire un modello di collaborazione interistituzionale per l'erogazione dell'assistenza sanitaria e l'inserimento in comunità su provvedimento dell'Autorità Giudiziaria minorile di minori/giovani adulti tossicofili/tossicodipendenti e/o affetti d disturbo psichico;

Considerati:

- la delibera di Giunta regionale del 21 novembre 2025, n. 1650, con la quale è stato adottato in via preliminare il *"Protocollo d'intesa tra la Regione del Friuli Venezia Giulia e il Centro per la Giustizia Minorile per il Veneto, il Friuli Venezia Giulia e le Province autonome di Trento e Bolzano relativo alla erogazione dell'assistenza sanitaria e l'inserimento in comunità su provvedimento dell'Autorità Giudiziaria minorile di minori/giovani adulti tossicofili/tossicodipendenti e/o affetti da disturbo psichico, ai sensi dell'art. 2 del D.P.C.M. del 01/04/08"* ed è stato avviato l'iter per l'acquisizione del parere del Consiglio delle autonomie locali, ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 22 maggio 2015, n. 12;
- il parere positivo del Consiglio delle Autonomie Locali della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, come da estratto n. 46 del verbale della seduta n. 18 del 4 dicembre 2025;

Visti:

- lo Statuto regionale;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;
- la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 recante "Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso" e s.m.i.;
- il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 sulla protezione e gestione dei dati personali;
- la Direttiva UE 2016/800 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 maggio 2016 sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati nei procedimenti penali;
- il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante disposizione per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 in materia di trattamento dei dati personali;
- il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali di cui al D.P.Reg. del 27 agosto 2004, n. 277 e s.m.i.;
- la D.G.R. 19.6.2020, n. 893 avente ad oggetto "Articolazione organizzativa generale dell'amministrazione regionale e articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture

organizzative della presidenza della regione, delle direzioni centrali e degli enti regionali” e s.m.i.;

Su proposta dell'Assessore regionale alla salute, politiche sociali e disabilità,

La Giunta regionale, all'unanimità,

DELIBERA

- 1.** Di adottare in via definitiva, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, l'allegato documento avente ad oggetto *“Schema di Protocollo d'intesa tra la Regione del Friuli Venezia Giulia e il Centro per la Giustizia Minorile per il Veneto, il Friuli Venezia Giulia e le Province autonome di Trento e Bolzano relativo alla erogazione dell'assistenza sanitaria e l'inserimento in comunità su provvedimento dell'Autorità Giudiziaria minorile di minori/giovani adulti tossicofili/tossicodipendenti e/o affetti da disturbo psichico, ai sensi dell'art. 2 del D.P.C.M. del 01/04/08”*.
- 2.** Di dare atto che il provvedimento non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE